

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1729-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1966

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1966

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965

ONOREVOLI SENATORI. — La Organizzazione che è nata dall'Accordo generale di Ginevra del 30 ottobre 1947, ratificato dall'Italia con la legge 5 aprile 1950, n. 259, e cioè il G.A.T.T. (General Agreement Tariff and Trade) tende, come è noto, a regolare i rapporti tariffari e di commercio fra i vari Stati del mondo. Senonchè le regole generali che fin qui furono stabilite dal G.A.T.T. possono trovare normale applicazione fra le Nazioni che hanno un grado di sviluppo e di industrializzazione abbastanza uniforme; trovano invece ostacoli naturali nei rapporti internazionali con i Paesi sottosviluppati.

Non solo, infatti, le regole generali del G.A.T.T. trovano difficile applicazione nelle zone sottosviluppate, ma spesso rallentano e modificano la vasta azione che viene svolta dalle varie Organizzazioni internazionali e dai singoli Paesi per favorire il progresso delle aree depresse e, in genere, per stabilire rapporti efficaci per lo sviluppo di tali zone.

Basta osservare che l'acquisto di materie prime, di cui normalmente sono fornitori i Paesi sottosviluppati, viene fatto a prezzi che, anzichè favorire l'accrescimento dei loro mezzi economici e finanziari, finiscono spesso per impoverire maggiormente i Paesi fornitori i quali comprano poi i prodotti industrializzati ad un prezzo che non remunera affatto le loro forniture di generi di base necessari all'industria; ed i mezzi finanziari accordati a tali zone spesso divengono occasione di indebitamento pesante anzichè strumenti di credito stimolanti il progresso.

Sicchè, mentre il G.A.T.T. tende a liberalizzare gli scambi, ad abbassare le tariffe, a regolare i regimi fiscali per facilitare i rapporti di scambio internazionale, ottiene invece effetti negativi in certi rapporti con i Paesi sottosviluppati.

Allo scopo pertanto di risolvere questi problemi delle aree sottosviluppate e favorirne il commercio e lo sviluppo, il G.A.T.T. aveva tentato, fin dal 1958, di organizzare in modo più ragionevole le relazioni fra i suoi Membri aderenti, al fine di determinare il tipo delle obbligazioni e delle facilitazioni

eventuali da introdurre, specialmente nel campo dell'esportazione in riguardo ai Paesi sottosviluppati.

Fu quindi studiata una serie di relazioni adatte a stabilire una disciplina che consentisse ai Paesi suddetti di trovare migliori sbocchi alle loro esportazioni e assicurasse un accrescimento dei relativi redditi sul mercato mondiale, con l'effetto finale di col laborare al grande impegno mondiale di aumentare il reddito interno *pro capite* e di incrementare lo sviluppo e il livello di vita delle popolazioni.

Di conseguenza, nel maggio 1963, in sede G.A.T.T., si riconobbe la necessità di inquadrare in maniera istituzionale gli sforzi fatti nel senso sopra indicato. I provvedimenti predisposti hanno preso forma nella redazione di un Protocollo che viene praticamente ad inserire una parte IV al primitivo Accordo generale, ed è questa parte nuova di cui oggi è chiesta la ratifica.

* * *

La parte IV comprende 3 nuovi articoli, che si inseriscono dopo l'articolo 35 dell'Accordo generale.

Il primo articolo espone i principi e le finalità delle nuove norme. Le Parti contraenti riconoscono che il commercio internazionale, quale fattore del progresso economico e sociale, deve essere retto da regole e procedure tali da assicurarne la efficacia anche a zone e Paesi che si trovano in particolari condizioni di sottosviluppo; pertanto le Parti contraenti considerano indispensabile una azione individuale e collettiva, sia per modificare eventuali effetti negativi nei rapporti commerciali di questi Paesi, sia per favorire in modo particolare i proventi delle esportazioni, specialmente riguardo a quei prodotti essenziali che i Paesi industrializzati importano dalle zone sottosviluppate.

In pratica, le Parti contraenti possono: autorizzare l'applicazione di misure speciali per assicurare ai prodotti primari delle zone sottosviluppate condizioni più favorevoli di accesso ai mercati mondiali; migliorare la situazione dei mercati mondiali stessi dei detti prodotti, ed in particolare stabiliz-

zare i prezzi a livelli remunerativi che permettano una espansione della domanda ed un accrescimento costante dei proventi reali di tali esportazioni.

Si riconosce inoltre la complessità delle reciproche influenze fra il commercio e gli aiuti finanziari destinati alle aree di sviluppo e pertanto le Parti contraenti si impegnano a collaborare per alleggerire per quanto è possibile il carico che i Paesi debitori debbono assumere.

Si afferma la necessità di una collaborazione appropriata, non solo fra le Parti contraenti (cioè i Membri del GATT) ma altresì con tutte le altre Organizzazioni e Istituzioni di carattere pubblico che agiscono nel mondo in favore dei Paesi in via di sviluppo. Si noti, tra parentesi, che la lista delle principali Organizzazioni internazionali pubbliche, a scala mondiale o a scala regionale, che agiscono in questo campo, raggiunge cifre non sospettate, e cioè intorno al centinaio.

Si afferma anche che le Parti contraenti rinunciano al trattamento di reciprocità circa gli impegni presi tra i Paesi sottosviluppati ed i Paesi industrializzati nei negoziati ed accordi commerciali volti a ridurre, o ad eliminare, i diritti doganali o altri ostacoli posti al commercio dei Paesi che si vogliono favorire.

L'articolo successivo enumera gli impegni che le Parti contraenti più progredite si assumono in proposito, e cioè:

anzitutto procedere ad eliminare, e comunque non aumentare, gli ostacoli alle esportazioni di prodotti che presentano un interesse particolare per i Paesi sottosviluppati, abbassando le eventuali barriere ed in modo particolare i diritti di dogana ed altre restrizioni che comportano una differenziazione tra i prodotti allo stato primario e gli stessi prodotti dopo la loro trasformazione;

astenersi dall'istituire alcuna altra misura fiscale, ed accordare in ogni rinnovamento di politica fiscale una alta priorità alle riduzioni nei confronti sempre di detti Paesi;

convenire che, su domanda di qualsiasi Parte contraente interessata, in caso di una mancata applicazione delle disposizioni favorevoli anzi indicate, si farà luogo ad una consultazione fra le Parti contraenti in merito alla questione sorta, in vista di arrivare a soluzioni soddisfacenti e realizzare gli obiettivi enunciati nel Protocollo in questione. Si prevede che tali consultazioni possano avvenire anche sotto forma bilaterale e, occorrendo, possano dar luogo ad una azione collettiva che realizzi accordi singoli o generali.

Da parte loro, i Paesi in via di sviluppo si impegnano a fare in modo che:

i margini commerciali siano mantenuti entro livelli equi, nel caso che i prezzi di vendita delle merci siano determinati direttamente o indirettamente dal Governo;

sia adottata ogni misura che tenda ad allargare le possibilità di importazione e di rapporti commerciali di provenienza da Parti contraenti poco sviluppate;

siano assunte tutte le misure appropriate perchè le disposizioni di questo Protocollo trovino adeguata applicazione, offrendo ogni facilità di consultazione secondo le procedure normali dell'Accordo.

L'articolo finale tende a dare una disciplina all'azione collettiva delle Parti contraenti. A tal uopo si tende:

a promuovere il diffondersi di contatti e di accordi internazionali in materia di mercati mondiali per prodotti primari;

a stabilire delle linee generali in materia di politica commerciale e di politica di sviluppo, collaborando con le Nazioni Unite e con ogni altro Organismo od Istituzione che operi in questo campo;

a stabilire piani e ad elaborare misure concrete che favoriscano metodi idonei all'espansione degli scambi e determinino norme relative alla commercializzazione ed ai trasporti, armonizzando sul piano internazionale le politiche ed i regolamenti nazionali di ogni parte contraente;

ad impegnarsi, infine, a prendere tutte le disposizioni istituzionali che saranno ne-

cessarie per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel presente Protocollo.

Il Protocollo termina con degli annessi esplicativi delle varie esposizioni contenute negli articoli indicati.

Il Protocollo rimarrà aperto per raccogliere la firma di altre Parti che non avevano firmato il Protocollo stesso.

* * *

L'accettazione del Protocollo comporta che le norme in esso contenute vengano ad

essere garantite dalle stesse disposizioni che regolano l'adempimento delle altre obbligazioni del G.A.T.T.

Il nostro Paese fa parte dell'organizzazione G.A.T.T., e le norme del presente Protocollo non solo non contravvengono ai principi di politica generale per i quali l'Italia ha aderito al G.A.T.T., ma vengono a completarle nei riguardi dell'importantissimo settore dei Paesi sottosviluppati.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4 del Protocollo stesso.